

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Titolare di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato in data 17.06.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 05.10.2018, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, lamenta il mancato rimborso *pro rata temporis* in sede di conteggio estintivo delle commissioni finanziarie, delle commissioni accessorie e del premio assicurativo non goduto per un totale di €2.238,00, oltre alla refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in €250,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo che:

- nel contratto sono chiaramente indicati i costi e le spese up front e quelli recurring già rimborsati in sede di conteggio estintivo per €1.067,13, calcolati in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata come previsto all'art. XI del contratto;
- in sede di riscontro al reclamo, si era reso disponibile a riconoscere l'ulteriore importo di €612,59, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*;
- nulla spetta in riferimento alle commissioni di accensione del finanziamento poiché di natura up front;
- nulla spetta in riferimento alle provvigioni corrisposte all'agente, la cui attività è correlata esclusivamente alla fase preparatoria del contratto;
- già nel reclamo aveva qualificato incomprensibile la domanda di restituzione degli oneri assicurativi, dato che nessun costo a tale titolo era stato addebitato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce di tali controdeduzioni, la parte resistente ribadisce la propria disponibilità al rimborso di €612,59 (oltre alla somma di € 20,00 a ristoro di quanto versato dalla ricorrente per la presentazione del ricorso), chiedendo al Collegio di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata.

Con successive repliche, il ricorrente si limita a comunicare la propria volontà di procedere con il ricorso nonostante le affermazioni della parte resistente.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo per gli importi appresso indicati:

- 1) commissione di accensione finanziamento (€1.731,84), ritenuta di natura recurring, in proporzione lineare €1.039,10
- 2) commissioni di gestione del finanziamento (€2.799,53), ritenuta di natura recurring, in proporzione lineare al netto delle somme già rimborsate (€1.067,12) €612,59;
- 3) oneri di intermediazione per l'offerta fuori sede (€979,20), di natura up front, in proporzione agli interessi €373,24.

Dalla lettura del contratto emerge la conferma che nessun costo a titolo di oneri assicurativi è stato sostenuto dal ricorrente.

La richiesta di rimborso delle spese per la difesa è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/16).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.024,93.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO